

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. In data 22 dicembre 2003, è stata emanata la direttiva del Consiglio n. 122, richiamata nel seguito come direttiva 2003/122/Euratom, che riguarda il controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. La data di recepimento è il 31 dicembre 2005. Nonostante gli obblighi derivanti dalla normativa vigente a livello comunitario e nazionale siano idonei ad assicurare una protezione di sicurezza, le sorgenti ad alta radioattività presentano ancora notevoli rischi per la salute umana e per l'ambiente e devono pertanto essere sottoposte ad un controllo più rigoroso, dal momento in cui vengono fabbricate fino al momento in cui sono collocate in un impianto riconosciuto per lo stoccaggio a lungo termine o lo smaltimento. Per cui la direttiva 2003/122/Euratom integra le disposizioni delle precedenti direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, rafforzando il controllo sulle sorgenti sigillate ad alta radioattività (si tratta di sostanze radioattive racchiuse da un'apposita capsula metallica) che superano un fissato valore e quelle orfane (sorgenti abbandonate, smarrite o comunque senza controllo).
2. La direttiva 2003/122/Euratom prevede di assoggettare ad autorizzazione preventiva ogni attività concernente tali sorgenti di radiazioni ad alta radioattività e vengono dettagliate le modalità e le misure da indicare nell'autorizzazione. Più specificamente vengono stabiliti valori di soglia per i quali le sorgenti sono considerate ad alta radioattività. Sono confermati i limiti di esenzione della precedente direttiva 96/29/Euratom.
3. **Le nuove disposizioni sono coerenti col sistema normativo nazionale che già prevede fin dalla sua origine l'autorizzazione preventiva per l'impiego di sorgenti di radiazione anche per valori inferiori a quelli previsti dalla stessa direttiva 2003/122/Euratom.**

In ambito nazionale la materia è regolata:

- dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, nonché dai suoi decreti applicativi, richiamata nel seguito come la legge n. 1860/62;
- dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, nonché dai suoi decreti applicativi, richiamato nel seguito decreto come il legislativo n. 230/95;

Pertanto le disposizioni recate dalla direttiva 2003/122/Euratom sono da considerarsi come integrative alle norme già emanate per un migliore controllo delle sorgenti radioattive.

Finalità della direttiva 2003/122/Euratom



- 4- Un primo obiettivo fondamentale è quello di individuare le figure che a vario titolo si occupano della gestione delle sorgenti, con le relative attribuzioni di responsabilità.

Una delle principali nuove disposizioni consiste nell'obbligo di tenere una migliore contabilità delle sorgenti, in particolare il detentore dovrà tenere un registro nel quale vengono annotati tutti i dati rilevanti relativi alle sorgenti detenute. Tale registro deve essere anche redatto in forma elettronica ed inviato all'autorità competente che terrà il quadro della situazione nazionale.

Inoltre dispone obblighi dei detentori e apposite previsioni per l'identificazione e la apposizione di un contrassegno sulle sorgenti, al fine di limitare eventuali smarrimenti, furti o utilizzi impropri delle sorgenti.

Vengono previste azioni nel campo della formazione e di informazione, in particolar modo per i grandi impianti di riciclaggio dei rottami metallici e per il personale dei nodi di transito ad esempio le dogane, in particolare per quanto riguarda i sistemi di rilevamento.

Nella direttiva sono previste norme a carattere programmatico che prescrivono agli Stati procedure per affrontare eventuali emergenze e interventi per il recupero delle sorgenti orfane, prevedendo anche, se necessario, l'organizzazione di campagne di recupero.

L'articolo 10 della direttiva 2003/122/Euratom prevede anche l'istituzione di un sistema di garanzia finanziaria o altro strumento equivalente per coprire i costi di intervento relativi al recupero delle sorgenti orfane e che possono derivare dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 (predisposizione di piani e misure di intervento; introduzione di sistemi di rilevamento; eventuali campagne di recupero di sorgenti orfane tramandate da attività del passato.

La direttiva infine prevede disposizioni per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni dei vari Stati, il mantenimento di un sistema di ispezioni, la redazione di apposite relazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva e l'istituzione di un comitato consultivo che in particolare ha il compito di rivedere le modalità di raccolta delle informazioni relativamente agli obblighi di registrazione.

Attuazione della direttiva

- 5- Le finalità della direttiva 2003/122/Euratom hanno trovato attuazione nello decreto legislativo in esame, cercando di trovare soluzioni perseguibili per l'ottenimento del risultato di prevenire l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a radiazioni ionizzanti derivanti da un controllo inadeguato delle sorgenti radioattive sigillate ad alta radioattività e delle sorgenti orfane e di armonizzare i controlli esistenti nel territorio della Repubblica italiana, stabilendo apposite prescrizioni che garantiscano che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo, fino alla restituzione al fabbricante o al conferimento allo smaltimento definitivo.

Il decreto legislativo in esame è emanato in base alla delega contenuta nella legge comunitaria 2004. Si segnala che la delega non contiene principi e criteri specifici di attuazione ma l'obbligo di presentazione della relazione tecnica e l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari nonché un doppio passaggio alle stesse ove il Governo non ritenesse di conformarsi alle condizioni espresse con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma Cost. (v. art. 1, c. 4, l. 62/2004).



Si è cercato, inoltre, di armonizzare lo schema di decreto proposto con gli adempimenti previsti dal Code of conduct on the safety and security of Radioactive Sources dell'IAEA al quale l'Italia ha aderito, anche in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2003/122/Euratom nella quale si forniscono indicazioni per un migliore controllo delle importazioni ed delle esportazioni.

Il decreto, composto da 26 articoli, è diviso in due capi: il Capo I contiene le disposizioni relative alle "pratiche con sorgenti"; il Capo II contiene le disposizioni relative alle "sorgenti orfane".

Si illustra di seguito l'articolato.

Articolo 1 - Campo di applicazione

Al comma 1 le finalità sono eguali a quelle in direttiva, specificando che il controllo delle sorgenti di cui al decreto legislativo deve valere "fino al conferimento al fabbricante o allo smaltimento".

Al comma 2 vengono specificate le esclusioni come previsto dalla direttiva.

Si esentano le sorgenti la cui attività sia o sia scesa al di sotto dei valori riportati nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230/1995, e le sorgenti detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa. Si fa presente che le attività del Ministero della difesa sono escluse anche dal campo di applicazione delle precedenti norme di attuazione di direttive comunitarie, decreto legislativo n. 230/1995.

Al comma 3 si prevede la possibilità di esenzione per le sorgenti di tipo riconosciuto secondo le procedure del decreto legislativo n. 230/95.

Articolo 2 - Definizioni

In questo articolo si mantengono le definizioni dettate dalla direttiva, nonché dal decreto legislativo 230/95, al quale si richiama per le definizioni già in essere.

Articolo 3 - Autorizzazioni

Al comma 1 si ribadisce che nella legislazione nazionale l'autorizzazione preventiva concernente la pratica di una sorgente è già regolata da specifici articoli della legge n. 1860/62 e del decreto legislativo n. 230/95 e si sottolinea che per tali sorgenti non debbano valere comunque procedure che prevedano il silenzio assenso.

Al comma 2 si dettano adempimenti aggiuntivi a quelli già previsti dalle norme di settore ed in particolare si dettano specifici obblighi per l'acquisto delle sorgenti, per la loro caratterizzazione e soprattutto per la copertura assicurativa per lo smaltimento della sorgente. Si è cercato di privilegiare per le nuove sorgenti la possibilità di riconsegna al fabbricante, mediante apposito accordo, oppure la presentazione di una garanzia finanziaria per lo smaltimento, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Inoltre si prevede la possibilità di sottoscrizione di un contratto con il gestore del Servizio integrato o con l'operatore nazionale.



Per la "Gestione della sorgente" vengono previste le specifiche di direttiva e si sottolinea in particolare la predisposizione di percorsi di formazione ed informazione, la predisposizione di un programma di prove periodiche, e di manutenzione delle apparecchiature e della sorgente, la predisposizione delle procedure gestionali della sorgente miranti ad eliminare il rischio di un trafugamento, la predisposizione di procedure gestionali per l'esercizio della sorgente.

Articolo 4 - Trasferimenti di sorgenti nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione europea

In questo articolo vengono date le indicazioni per i trasferimenti nazionali e comunitari. In particolare si indicano gli adempimenti del detentore cedente che dovrà accertarsi che il destinatario sia in regola con le previste autorizzazioni e dovrà trasferire al cessionario tutta la documentazione inerente la sorgente. Si conferma l'applicazione del regolamento Euratom 1493/93.

Articolo 5 - Esportazioni ed importazioni di sorgenti con Stati non appartenenti all'Unione Europea

In questo articolo vengono date le indicazioni per i trasferimenti extracomunitari. In particolare si indica che tali esportazioni o importazioni devono essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita l'APAT. Inoltre si indica la necessità di acquisizione di conforme parere del Ministero degli affari esteri nel caso si sorgenti radioattive di attività uguale o superiore alla categoria 1 di cui all'allegato II. In particolare per i trasferimenti extracomunitari si è cercato di armonizzare le procedure per una applicazione del Code of conduct on the safety and security of Radioactive Sources dell'IAEA al quale l'Italia ha aderito.

Vengono pertanto indicate le procedure e la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione nonché quanto richiesto di attestare a livello di stato estero.

Articolo 6 - Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti

Tale articolo è aggiuntivo rispetto alla direttiva. Si è ritenuto necessario specificare alcuni obblighi del gestore di un impianto riconosciuto. In particolare il comma 2 vengono indicati gli articoli del decreto ai quali comunque il gestore dell'impianto riconosciuto è tenuto al rispetto in modo da mantenere una tracciabilità delle sorgenti.

Al comma 3 viene prevista un'azione che consente al detentore della sorgente di chiudere definitivamente le sue incombenze con il trasferimento all'Operatore Nazionale in quanto conseguentemente avviene "il trasferimento della proprietà della sorgente."

Articolo 7 - Libretto di sorgente

In questo articolo si è voluto introdurre un aspetto che si ritiene innovativo rispetto a quanto previsto in direttiva. Viene previsto un "libretto di sorgente", un documento identificativo della sorgente che accompagna la sorgente. Infatti, mentre il registro delle sorgenti detenuto nel luogo di utilizzo, non permette un facile monitoraggio dei movimenti della sorgente in caso di svariati



trasferimenti, l'istituzione di un libretto di sorgente nel quale vengono annotati tutti gli eventi accaduti alla sorgente, anche i trasferimenti, ne permette l'immediato monitoraggio degli utilizzi.

Articolo 8 - Registro delle sorgenti detenute

Per quanto attiene il Registro delle sorgenti detenute si ricalca quanto previsto in direttiva specificando tutte le incombenze a cui è tenuto il detentore. In particolare viene prevista l'istituzione in alternativa sia di formati elettronici che cartacei del registro e vengono stabiliti i termini temporali di comunicazione ed invio al Gestore del Registro Nazionale.

Articolo 9 - Registro Nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori

Come in direttiva viene istituito il Registro Nazionale delle sorgenti. Non viene individuato un Gestore del Registro nazionale che verrà definito all'atto dell'emanazione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'interno, del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale adempimento è notevolmente oneroso sia per la predisposizione del sistema informatico sia per la gestione dello stesso che deve prevedere necessariamente apposito personale ad esclusivo incarico. Pertanto la piena operatività del registro nazionale deve essere prevista con una opportuna congruità temporale.

In tale articolo inoltre viene indicato di sentire, per il decreto da emanarsi, il Garante della riservatezza dei dati personali e l'APAT, per i profili di rispettiva competenza.

Articolo 10 - Altri obblighi dei detentori

In tale articolo ricalcando quanto riportato in direttiva con le necessarie integrazioni dovute all'istituzione del "libretto di sorgente" e delle figure di Impianto riconosciuto, Servizio integrato e Operatore nazionale vengono indicati altri obblighi dei detentori.

Articolo 11 - Identificazione e apposizione di un contrassegno

Tale articolo ricalca quanto riportato in direttiva con le necessarie integrazioni, in particolare: al comma 3. si prevede un regime transitorio per le di sorgenti prive di numero di serie unico alla data del decreto, dando la facoltà al Gestore del Registro nazionale di provvedere all'identificazione con un idoneo sistema di riconoscimento univoco della sorgente dandone comunicazione al detentore, secondo quanto stabilito nell'articolo 8 comma 7.

Articolo 12 - Formazione e informazione sulle sorgenti orfane



In conformità a quanto previsto in direttiva, si segnala che al comma 1 si prevede che "l'ENEA provvederà ad organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane (ad esempio i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici) e per la direzione e il personale di importanti nodi di transito (ad esempio le dogane)...". Si è indicato l'ENEA, in quanto essendo un Ente Pubblico può adempiere a tale compito nell'ambito delle sue finalità istituzionali.

Articolo 13 - Emersione di sorgenti orfane

In primo luogo, al comma 1 si è reputato necessario prevedere una norma che consentisse la regolarizzazione di eventuali sorgenti non correttamente autorizzate o dichiarate, che comunque rientrano nella definizione di sorgenteorfana dettata dalla direttiva. Tale necessità sorge dal fatto che per tali sorgenti si può individuare un detentore in fase di accertamento ispettivo, ma qualora non individuato anteriormente allo smaltimento della sorgente, il detentore sarebbe tentato, per non incorrere in sanzioni penali, a non dichiarare la sorgente e di renderla orfana smaltendola in maniera non corretta.

Pertanto si è indicato un periodo di tempo di sei mesi in cui il detentore possa procedere alla comunicazione della sorgente per regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni penali. Si fa presente che l'utilizzo delle sorgenti avviene per la quasi totalità nel settore sanitario, e l'eventuale irregolarità possa stimarsi derivante, più ad una mancanza di regolarità amministrativa che non ad una gestione non sicura della sorgente.

Al comma 3 qualora il detentore intenda utilizzare la sorgenteorfana, dovrà adeguarsi a tutte le norme di settore ed inoltre si è introdotta per tale sanatoria una partecipazione economica dei detentori in modo che contribuiscano al recupero delle sorgenti orfane.

Altro caso previsto è quello in cui il detentore non voglia utilizzare la sorgenteorfana denunciata, nel qual caso ricade nella tipologia del rinvenimento di sorgenteorfana regolata dal successivo articolo.

Articolo 14 - Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi

Al comma 1 si individua il Prefetto, come Amministrazione territorialmente competente per gli interventi attraverso schemi di piani di intervento-tipo in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia.

Si prevede al comma 2 l'intervento del Comandante provinciale dei vigili del fuoco per l'attuazione dei primi interventi di soccorso urgente.

Al comma 3 si individuano nei soggetti pubblici ENEA e ARPA gli organismi incaricati di fornire consulenza e assistenza, come previsto dalla direttiva, a chiunque sospetti la presenza di sorgenti orfane.

Al comma 4 viene introdotta una norma di salvaguardia in caso di rinvenimento di sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, prevedendo che la sorgenteorfana, o le



sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia.

Articolo 15 - Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane

Si prevede la promozione dell'introduzione di sistemi per il ritrovamento di sorgenti orfane, in luoghi come i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici o i principali nodi di transito, quali le dogane: Tale compito è espletato dal Ministero dell'interno - dipartimento dei VV.F.F.: particolare di sorgenti orfane. Attualmente, alcune Regioni, fra cui la Lombardia, hanno previsto l'obbligatorietà della installazione di tali sistemi di controllo presso alcuni impianti produttivi interessati dal fenomeno; anche alcuni soggetti privati si stanno volontariamente dotando di tali sistemi. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti e tarati in conformità a riconosciute norme tecniche nazionali ed internazionali.

Articolo 16 - Campagna di recupero delle sorgenti orfane

Viene illustrata la procedura per l'effettuazione della campagna di ricerca documentale delle sorgenti orfane. La disposizione è conforme alla previsione dell'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva L'organizzazione della campagna viene posta in capo all'ENEA, che vi provvede nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, umane e strumentali.

Al termine della campagna di recupero, si prevede la presentazione di piani programmatici triennali riferiti al ritrovamento occasionale di sorgenti orfane sulla base statistica dei ritrovamenti effettuati negli anni precedenti.

L'approvazione di tali piani avviene con decreto interministeriale

Articolo 17.

Si individua nella Sogin Spa, di cui al decreto legislativo 79 del 1999, l'Operatore nazionale, ovvero l'organismo pubblico che deve garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno 50 anni, rispettando a tal fine le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica che costituisce uno degli scopi istituzionali della Sogin; l'ENEA è invece il Gestore del servizio integrato, sistema che garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Il Servizio integrato è su base volontaria e vi possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.

Articolo 18. Il Ministero degli affari esteri con il Ministero dell'interno fungono da punto di contatto per lo scambio di informazioni e alla cooperazione con altri Stati membri della Comunità Europea, con i paesi terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti e ai conseguenti provvedimenti anche inerenti a indagini.



Artico 19 - A carattere interpretativo, ribadisce che restano ferme le competenze ispettive stabilite dal decreto legislativo n. 230 del 1995 nonché, per le attività di protezione civile, le competenze e le funzioni del sistema nazionale di protezione civile previste dalla normativa vigente.

Articoli 20 e 21 - Indicano nel Ministero delle attività produttive (e nel Gestore del registro nazionale) il punto di contatto con la Commissione europea e gli Stati membri

Articolo 22 - Sanzioni penali

E' stabilita la sanzione penale dell'arresto o, in alternativa, dell'ammenda nei confronti del soggetto richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi in materia di sicurezza; del detentore che cede, a qualsiasi titolo la sorgente, senza controllare che il cessionario abbia i prescritti requisiti; di colui che esporta o importa una sorgente senza autorizzazione; nei confronti del detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del registro o non ottemperi ai relativi obblighi di comunicazione; è altresì punito il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica dello stato della sorgente e del rispetto delle procedure gestionali; i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi in materia di etichettatura della sorgente;

Articolo 23 - Sanzioni amministrative

Sono sanzionate altre fattispecie in materia di inosservanza di obblighi posti a carico dei soggetti privati, quale la mancata nomina del responsabile di sorgente ovvero che, in caso di esportazione di sorgente non effettua le prescritte comunicazioni.

Articolo 24 - Norme transitorie e finali.

Reca la disciplina per il periodo transitorio. Si segnala il comma 2, che riconduce alla disciplina in esame le sorgenti sigillate delle quali non sia nota l'attività al momento della fabbricazione o al momento della prima immissione sul mercato purché la loro attività rientri nei parametri indicati dall'allegato I; è poi prevista l'applicazione graduale degli obblighi di comunicazione al Registro nazionale, in considerazione dei tempi di attuazione dell'istituzione dello stesso.

Articolo 25 - Aggiornamento degli allegati

E' previsto che gli allegati possano essere aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, sentita l'APAT.

Articolo 26 - Invarianza degli oneri

Reca la cosiddetta clausola di invarianza della spesa; pertanto, le Amministrazioni e i soggetti pubblici devono provvedere all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Relazione economico finanziaria

La direttiva 2003/122/Euratom, attuata con il decreto legislativo in esame, definisce i criteri minimi armonizzati al fine di garantire che ogni sorgente radioattiva sigillata ad alta attività esistente in Europa sia tenuta sotto controllo. La direttiva è volta ad aumentare la protezione della popolazione e dei lavoratori limitando i rischi di esposizione accidentale a radiazioni ionizzanti, che potrebbero derivare da un controllo inadeguato delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, in particolare quando queste non sono più utilizzate, e permette di migliorare la tracciabilità delle sorgenti radioattive.

Le sorgenti radioattive sigillate hanno molteplici usi nei settori industriali, sanitari e della ricerca, possono essere caratterizzate da piccole dimensioni e da mobilità. Il loro utilizzo è stato regolamentato fin dal 1959 dalla Comunità europea con le direttive del 2 febbraio 1959, conformemente all'art. 218 del Trattato e, successivamente, da altre direttive, fra le quali la direttiva 96/29/Euratom, che ha imposto un'autorizzazione preventiva per alcune pratiche e per l'utilizzo di sorgenti ad alta attività. Ciò nonostante, queste sorgenti possono essere abbandonate, perse, rubate, smarrite o dimenticate, trasferite senza autorizzazione; diventano quindi "fuori controllo" ovvero "orfane" esponendo così a rischio i soggetti che le possono rinvenire accidentalmente. Un caso di ritrovamento accidentale di sorgenti radioattive è quello della loro scoperta nei rottami ferrosi o negli stabilimenti siderurgici, mescolate ad altri materiali; caso di cui è evidente la pericolosità.

La normativa di attuazione in esame, si inserisce nel complesso di norme di settore esistenti fin dal 1962 nel nostro ordinamento (v. l. 1860/1962; l. 1008/1969; d.lgs 230/1995); conformemente alla direttiva 2003/122 i punti salienti riguardo le pratiche (attività) con sorgenti sono: **autorizzazione, già prevista dalla normativa nazionale, più severa di quella comunitaria**; prima di rilasciare l'autorizzazione l'autorità competente deve verificare che l'utilizzatore (detentore) abbia preso delle misure delle misure idonee a garantire sia l' utilizzo sicuro della sorgente che una sua gestione sicura una volta che la stessa non sia più utilizzata. Sotto questo aspetto il soggetto deve prestare una garanzia finanziaria che assicuri i fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento ovvero stipulare un contratto per la restituzione al fabbricante ovvero con il soggetto gestore del servizio integrato o con l'operatore nazionale; **trasferimento della sorgente**, inteso come passaggio della responsabilità da una persona ad un'altra, e non come mero trasporto da un luogo a un altro; **registri**: al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli il detentore deve tenere un registro, anche informatico, della sorgente dove annotare ogni informazione e variazione della stessa, da comunicare all'autorità; correlativamente è istituito un registro pubblico dove confluiscono le suddette informazioni; **obblighi dei detentori delle sorgenti**: si tratta di obblighi di controllo e verifica dello stato della sorgente (art. 10 e 11); **identificazione e etichettatura**: le sorgenti devono avere un contrassegno, al fine della loro identificazione e recare un simbolo che avverta del rischio di irradiazione. Il detentore deve sorvegliare che tali informazioni restino leggibili.

Per quel che riguarda le **sorgenti orfane**, la direttiva si propone di impedire che le sorgenti diventino tali. La normativa nazionale in esame, contiene quindi delle misure volte a: **fornire un'assistenza tecnica specifica** al personale dove le sorgenti hanno più probabilità di essere rinvenute, quali i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, le dogane (art. 12), favorire l'**emersione** di sorgenti (art. 13), predisporre di piani di intervento tipo, da parte del Prefetto, nell'ambito del piano nazionale di emergenza previsto dal d. lgs. 230/1995 (art. 121) nonché respingere alla frontiera il carico di rottami metallici contenente sorgenti orfane, a spese del soggetto responsabile dell'invio stesso (art. 14); promuovere l'introduzione di sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi da situare nei nodi di transito o nei depositi di rottami o impianti di riciclaggio (art. 15); organizzare una



campagna di ricerca documentale negli archivi e per tipologie produttive (art. 16); prevedere nel MAE il punto di contatto internazionale e di scambio di informazioni riguardo lo smarrimento, lo spostamento, il furto o il ritrovamento di sorgenti orfane (art. 18); prevedere nel ministero dello sviluppo economico il punto di contatto con la commissione europea e con gli stati membri (art. 20) nonché l'autorità incaricata di presentare il rapporto sulla attuazione della presente direttiva; prevedere sanzioni penali e amministrative quali misure deterrenti, effettive e proporzionali per assicurare l'applicazione della normativa (artt. 23 e 24).

Da quanto sopra esposto risulta che l'attuazione della direttiva in esame nell'ordinamento nazionale avviene attraverso una serie di misure amministrative e penali e di obblighi, posti anche a carico dei soggetti privati (detentori). L'attuazione si pone all'interno della legislazione di settore già esistente che individua compiutamente funzioni e compiti in capo alle diverse Amministrazioni (MSE, MAE, Interno, Finanze) e a vari soggetti pubblici, (APAT, ENEA). L'operatore nazionale ed il gestore del Servizio integrato provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 17 con le risorse finanziarie, di personale e strumentali disponibili per le medesime finalità a legislazione vigente.

La normativa in esame non comporta quindi nuove attribuzioni o nuove funzioni per le Amministrazioni e i soggetti pubblici interessati, **ma una specificazione di funzioni che si ritiene possano rientrare in quelle** già esistenti e alle quali si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Vestigia del Ministero di Economia e delle Finanze
Espresso in forma di Circolo nella Stato di
gli effetti del art. 1 della legge n. 191 del 1998
provvedimento privo di effetti giuridici

R. MAGGIORIBILI GENERALI DELLA STATO

Carlo



10 NOV. 2006